

**Oggetto: Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n.70 del 16.08.2017 in ordine a
“Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex.art24 D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 come
modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n.100 - Ricognizione partecipazioni possedute –
Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione”**

Parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 punto b) 3 del TUEL:

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 23.02.2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2017 - 2019;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 11.05.2017, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2016;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 20.07.2017 con la quale è stato approvato il DUP per gli anni 2018 – 2020;
- Considerato quanto disposto dal D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) successivamente integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (Decreto Correttivo);
- Visto che ai sensi dell’art. 4 comma 1 del T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Visto che le stesse possono essere detenute esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art.4 comma 2 del T.U.S.P. e comunque nei limiti indicati al comma 1 dell’art.4 e cioè per:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Visto che le stesse possono essere detenute al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
- Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, tutte quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 comma 1 del T.U.S.P., in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 5 comma 2 del T.U.S.P.;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 comma 2 del T.U.S.P.;
 - 3) siano previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P. ovvero costituiscano:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7 del D. Lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto Correttivo;
 - f) partecipazioni caratterizzate da necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) partecipazioni caratterizzate da necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;
- Considerato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L. n.138/2011 e s.m.i. anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vicchio e che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
 - Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4 comma1 del D. Lgs.175/2016 a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
 - Rilevato che per effetto dell'art.24 del T.U.S.P. entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla

data del 23 settembre 2016 individuando quelle che devono essere alienate e che tale adempimento è obbligatorio anche nel caso in cui l'ente locale non possieda alcuna partecipazione così come previsto dall'art.24 comma 1 del T.U.S.P.;

- Visto che da un esame complessivo effettuato da parte dei servizi ed uffici comunali competenti è emerso che non sussistono le condizioni e le motivazioni sufficienti per l'alienazione di alcuna partecipazione detenuta dall'ente così come peraltro specificato nella Relazione Tecnica allegata alla proposta di deliberazione in oggetto;
- Preso atto del piano operativo di razionalizzazione già adottato dall'ente ai sensi dell'art.1 comma 612 della Legge 190/2014 mediante Decreto del Sindaco n.7 del 25.03.2016 per il quale il presente atto costituisce l'aggiornamento ai sensi dell'art. 24 comma 2 del T.U.S.P.;
- Visto la Relazione tecnica allegata alla proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile in data 01.09.2017 ai sensi dell'art.49 del TUEL;

Il Revisore Unico dei Conti esprime parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto.

Cascina, 15.09.2017

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Luca Turbati